



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 24 settembre 2026 n.143

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di prorogare l'adeguamento delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi rispetto a quelle adottate dalla Repubblica italiana, nonché di protrarre la tutela dei consumatori mediante l'adozione di misure temporanee finalizzate a calmierare il rincaro dei carburanti derivante dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalla conseguente incertezza dei mercati energetici, mantenendo il sostegno dello Stato al predetto settore attraverso lo strumento della Smac Card;*
- *l'urgenza di prorogare le misure straordinarie e temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti, connesse alla predetta crisi dei mercati internazionali, già adottate dallo Stato a sostegno dell'economia e dei consumatori;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 22 settembre 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI CARBURANTI E RELATIVE ULTERIORI PROROGHE

Art. 1

(Proroga della modifica temporanea delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi di cui al Decreto – Legge 25 giugno 2026 n.83)

1. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 del Decreto – Legge 25 giugno 2026 n.83, come da ultimo prorogata dal Decreto – Legge 31 agosto 2026 n.123, è ulteriormente prorogata fino al 31 ottobre 2026.
2. Dal 1° novembre 2026 tornano in vigore le aliquote di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3.

Art. 2

(Modifica temporanea dell'aliquota dell'imposta speciale sull'importazione del gasolio agricolo)

1. L'aliquota dell'imposta speciale sull'importazione del gasolio agricolo di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 è fissata ad euro al litro 0,0987 per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026.
2. Dal 1° novembre 2026 torna in vigore l'aliquota di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato n.195/2011, fissata ad euro al litro 0,13050.

Art. 3

(Proroga delle disposizioni di cui al Decreto – Legge 24 aprile 2026 n.54 “Intervento di sostegno temporaneo dello Stato per il settore carburanti nell’ambito del Progetto San Marino Card”)

1. L’efficacia delle disposizioni di cui al Decreto – Legge 24 aprile 2026 n.54, come da ultimo prorogata dal Decreto – Legge 31 agosto 2026 n.123, è ulteriormente prorogata fino al 31 ottobre 2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi